

NEWS #21.2020

DEL 21 OTTOBRE 2020

CREDITO IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI ANNO 2020

Ricordiamo che il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali scade il **31.12.2020**.

Ricordiamo anche gli adempimenti:

- 1- Inviare una comunicazione al MISE solo per i beni di cui alle Tabelle A e B;
- 2- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono **contenere una dicitura specifica** recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio **"Bene agevolabile ai sensi dell'art.1 commi da 184 a 197- L.160/2019"**.

AGEVOLAZIONE SUPER BONUS 110%

Ricordiamo che, in linea di massima, gli interventi oggetto del beneficio riguardano:

- ✓ **parti comuni di edifici residenziali in "condominio";**
- ✓ **edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;**
- ✓ **unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti** e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze

Per quanto riguarda il tipo di intervento agevolato Vi invitiamo a rivolgerVi ad un professionista in materia tecnica in quanto per poter utilizzare il superbonus sono necessari, innanzitutto, gli attestati di prestazione energetica (Ape) dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è effettuato l'intervento.

Questi attestati devono essere prodotti prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati, perché servono a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica apportata dai lavori incentivati, i quali devono assicurare un incremento che non può essere inferiore alle due classi energetiche, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (articolo 119, comma 3, del DL 34/2020). L'Ape, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata (gli ingegneri e gli architetti, geometri e periti).

Vengono poi i professionisti che possono rilasciare le **asseverazioni relative alla sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di risparmio energetico agevolati al 110%** e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Si tratta di architetti e ingegneri ed entro taluni limiti anche i geometri.

I tecnici abilitati, devono redigere le asseverazioni sui modelli conformi e trasmetterle all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un nuovo portale informatico, dopo averle

sottoscritte, timbrate e digitalizzate; eventuali comunicazioni da parte dell'Enea saranno spedite all'indirizzo Pec del professionista con pieno valore legale.

Da ultimo, entrano in gioco i **commercialisti**. Il contribuente può infatti, optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione al 110%, alternativamente per sconto in fattura o per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, banche comprese. Ma in questi ultimi due casi è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%.

Il visto di conformità può essere rilasciato appunto dai commercialisti.

L' Ag. delle Entrate ha puntualizzato che il visto di conformità serve **solo nel caso in cui si eserciti l'opzione della cessione o dello sconto in fattura**, e in tale ipotesi i professionisti fiscali che appongono il visto sono tenuti anche a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.

OBBLIGO DI DOTARSI DI RT DAL 1° GENNAIO

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti con volume d'affari non superiore a 400.000 euro **dovranno obbligatoriamente dotarsi di Registratore Telematico** per la trasmissione telematica dei corrispettivi; in alternativa, tali soggetti possono utilizzare la procedura web *"documento commerciale online"* presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate

- ❖ *Da tale data termina il c.d. "periodo transitorio" di conseguenza i soggetti dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera** e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*

INVIO DEI DATI AL STS TRAMITE REGISTRATORE TELEMATICO

A seguito delle modifiche apportate dal comma 2, art.140, Decreto Rilancio, **dal 1° gennaio 2021** (e non più dal 1° luglio 2020), gli esercenti del settore sanitario (ad esempio farmacie) adempiono all'obbligo di invio telematico **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, **attraverso Registratore Telematico**.

Il Decreto Rilancio ha quindi prorogato al **1° gennaio 2021** anche il termine di adeguamento degli RT per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

AVVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 1° GENNAIO

Lo slittamento al 1° gennaio 2021 ritarda anche l'avvio della "lotteria degli scontrini" che senza l'entrata in funzione dei nuovi registratori fiscali non può partire. Infatti, solo i Registratori Telematici possono generare un file xml con i soli documenti commerciali che partecipano alla lotteria ossia quelli con indicazione del **codice lotteria**.

Tale proroga consentirà ai consumatori finali di partecipare alla lotteria indipendentemente dall'esercizio commerciale in cui effettuano gli acquisti e quindi senza possibili effetti distorsivi della concorrenza.

- ❖ *Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 , quando partirà la lotteria degli scontrini, qualora al momento dell'acquisto **l'esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria** (necessario per partecipare), il consumatore può segnalare il fatto nella sezione dedicata del **portale Lotteria del sito dell'Agenzia delle Entrate**.*

Tali segnalazioni vengono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per valutare il rischio di evasione.

CORONAVIRUS – D.P.C.M. 13/10/2020

Il Decreto conferma l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e raccomanda il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi, dispone lo stop agli sport da contatto svolti a livello amatoriale e fissa a 1.000 il numero massimo di persone che potranno assistere a competizioni sportive e spettacoli che si svolgono all'aperto e a 200 se si svolgono al chiuso. Consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, fino alla mezzanotte se con servizio al tavolo, fino alle 21 senza servizio al tavolo. Consentite anche la ristorazione a domicilio e quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande dopo le ore 21. Fissato a 30 il limite del numero delle persone che potranno partecipare a cerimonie civili e religiose, come matrimoni e battesimi.

- ✓ **Distanziamento tra persone** = confermato l'obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro.
- ✓ **Feste in abitazioni** = il Decreto raccomanda fortemente **di evitare** feste e **di evitare riunioni fra non più di 6 persone non conviventi**
- ✓ **Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose** = le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose possono svolgersi con la **partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti**

TIPOLOGIE DI MASCHERINE

- ✓ In merito ai dispositivi di protezione, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
- ✓ L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

FEBBRE

- ✓ I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37.5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

DECORRENZA

Le disposizioni del nuovo Decreto si applicano dalla data del 14.10.2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.8.2020, come prorogato dal D.P.C.M. 7.09.2020, e **sono efficaci fino al 13.11.2020.**